



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

00195 Roma - Viale Angelico 103
T +39 06 88805885 - F +39 06 8552261
M +39 339 4580854 - avvocatoantinucci@gmail.com
marioantinucci@ordineavvocatiroma.org

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€3,92
TRE/92

Depositato in Cancelleria

01009115 00006717 W00C9001
00342431 29/06/2022 12:29:44
4578-00010 CCF7C898 FEF5ED2C
IDENTIFICATIVO : 01210482476892

29 GIU 2022

IL DIRETTORE
Dott. Alessio STERZI

0 1 21 048247 689 2

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**
IL DIRETTORE
Dott. Alessio STERZI
Latina, 29/6/22

Al III Collegio del Tribunale di Latina
Pres. dott.ssa L. Morselli
Giudice dott.ssa S. Sergio
Giudice dott.ssa F. Coculo
c/o Cancelleria

R.G.N. 1135/21 DIB
R.G.N.R. 45400/20 mod. 21

COPIA

ISTANZA DI RIMESMISSIONE DEL PROCESSO PER MOTIVI DI LEGITTIMO SOSPETTO

artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione agli artt. 24,27,111 Cost., art. 6 C.E.D.U.

I sottoscritti avv. prof. Mario Antinucci e avv. Alessandro Cacciotti difensori di fiducia del sig. Luciano Iannotta e suoi procuratori speciali giusta procura allegata in calce al presente atto, in merito al giudizio penale emarginato in epigrafe con il numero R.G. , rilevate e dedotte le gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, in applicazione degli artt. 45 e ss. c.p.p. depositano formale istanza di rimessione del processo alla Suprema Corte di Cassazione in ragione dei seguenti

MOTIVI DI LEGITTIMO SOSPETTO

-I-

**LA VIOLENTA GOGNA MEDIATICO-GIUDIZIARIA
DELLA STAMPA DI LATINA
CONTRO LUCIANO IANNOTTA E LA SUA FAMIGLIA IN RELAZIONE
AL GIUDIZIO PENALE PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI
LATINA R.G. DIB 1135/21 (C.D. DIRTY GLASS).
LA GRAVE SITUAZIONE LOCALE QUALE FATTORE ESTERNO ALLA
DIALETTICA PROCESSUALE.**

(artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione agli artt. 595, 3° co., 596 bis c.p., 24, 27, 111 Cost. 6 C.E.D.U.)

Per poter comprendere appieno il nodo problematico della questione giuridica sottesa, è necessario rappresentare che dal tempo in cui il sig. Luciano IANNOTTA è stato attinto dall'ordinanza genetica della misura cautelare (16 settembre 2020) nella fase delle indagini pendenti a Roma scaturite nel giudizio R. G. Dib.1135/21 dinanzi al Tribunale di Latina, egli stesso, i componenti della sua famiglia e le persone riconducibili alla sua vita personale sono state tutte vittime di un violento attacco mediatico da parte della stampa locale di Latina e dintorni.

A corredo documentale di quanto sopra si allega alla presente istanza ex art. 45 e ss. c.p.p. la **consulenza tecnica**¹ del dott. Fabio Milana che su incarico della scrivente difesa ha provveduto all'acquisizione forense di oltre 100 (cento) selezionati articoli della stampa di Latina e di alcuni programmi TV (**Latina Oggi, Latina Tu, Lazio TV, Latina Today**) che in un arco diacronico di quasi due anni hanno letteralmente "perseguitato" Luciano IANNOTTA e la sua famiglia.

La violenta gogna mediatico-giudiziaria che ha di fatto **già emesso in pubblico la sentenza di condanna** nei confronti dell'imputato Luciano IANNOTTA per tutti i reati lui ascritti nei capi d'imputazione del processo <<*c.d. dirty glass*>> in netto contrasto ed insanabile dissidio con il principio di presunzione d'innocenza, da ultimo corroborato in chiave eminentemente garantista dall'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.188, in GU Serie gen. n. 284 del 29.11.21**, è stata oggetto di una precisa querela per diffamazione a mezzo stampa reiterata ed aggravata, sporta in data **23.12.2021** presso la procura della Repubblica di Latina notizia di reato assegnata al P.M. dott. De Luca con il n. **R.G.N.R. 6896/21 Mod. 21**².

¹ Allegato n. 1 Consulenza tecnica del dr. Fabio Milana

² Allegato n. 2 Atto di querela del 23.12.21 Latina

A scopo illustrativo e documentale dei fatti e delle circostanze denunciate di seguito alcuni passaggi del narrato di querela:

[... In data **11.11.21** nel corso del programma MONITOR di LAZIO TV - TELEMONTAGIOVE S.r.l. in viale dell'Industria 52, Terracina (Latina), il titolare del programma dott. EDMONDO FIA riferendosi a LUCIANO IANNOTTA lo qualificava:

<<Potente boss della camorra all'interno della Confartigianato di Latina>>.

Successivamente lo stesso dott. EDMONDO FIA, associava il nome di LUCIANO IANNOTTA a quello di SERGIO CANGEMI, quest'ultimo esponente di rilevante caratura criminale, motivando tale associazione di nomi nel senso di evocare:

<<Due importanti segnali indicativi dell'esistenza della camorra e della ndrangheta nel territorio di Latina ... due importanti segnali che ci fanno capire che adesso arrivano le bombe>>.

Nello studio televisivo era presente anche la dott.ssa GRAZIELLA DI MAMBRO, giornalista di LATINA OGGI, che condividendo le affermazioni del dr. EDMONDO FIA, precisava con riferimento specifico a LUCIANO IANNOTTA:

<<Ha ancora qualche carica, mi sembra sia ancora presidente del Terracina calcio ... conserva ancora un ruolo pubblico>>.

Il nome di LUCIANO IANNOTTA veniva evocato dai predetti giornalisti nel contesto di una puntata del programma televisivo MONITOR espressamente dedicato alla cronaca giudiziaria delle inchieste della Magistratura sulle gravissime infiltrazioni della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale di Latina e del centro-Italia, indicando in chiave diacronica ben quattro filoni d'indagine che, tra arresti e sequestri, hanno condotto a noti giudizi penali di competenza del Tribunale di Latina: 1. ARPALO; 2. GERIONE; 3. DIRTY GLASS; 4. OTTOBRE ROSSO.

Nel delineato contesto, l'indagine <<DIRTY GLASS>> che vede oggi LUCIANO IANNOTTA imputato con gravissime accuse dinanzi al Tribunale di Latina, dovrebbe rappresentare **la più importante inchiesta giudiziaria** sulla infiltrazione della criminalità organizzata nella <<Economia drogata ... economia illegale>>, che sempre secondo la prospettazione dei due giornalisti dott. EDMONDO FIA e dott.ssa GRAZIELLA DI MAMBRO, sarebbe volta ad accertare il più alto livello di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale per letteralmente <<sostituire un'economia illegale a quella legale>>.

Anzi, l'indagine <<DIRTY GLASS>>, evocata in diretta TV dai giornalisti dott. FIA e dott.ssa DI MAMBRO con esclusivo riferimento al nome di LUCIANO IANNOTTA, veniva introdotta dopo l'illustrazione di un primo cartello di indagini di criminalità organizzata a carico delle famiglie DI

SILVIO-CIARELLI che a far tempo dall'anno 2015 avevano caratterizzato l'impegno del Tribunale di Latina e precisamente: 1. DON'T TOUCH; 2. ALBA PONTINA; 3. RESET; 4. SCARFACE.

La dr.ssa GRAZIELLA MAMBRO, che non ha mai smentito le dichiarazioni del collega dr. FIA sulla posizione di LUCIANO IANNOTTA, (diversamente da quanto espressamente indicato dal dr. CLEMENTE PISTILLI, giornalista di REPUBBLICA, il quale in collegamento da remoto ha inequivocabilmente fatto riferimento ad ipotesi investigative tutte ancora da vagliare!), è stata nel recente passato protagonista di numerosi articoli di cronaca giudiziaria sull'indagine <<DIRTY GLASS>> sulle pagine di "LATINA OGGI", insieme ad altri colleghi giornalisti della stessa testata giornalistica, addirittura in una specifica occasione LUCIANO IANNOTTA viene evocato espressamente dal dr. ANDREA RANALDI:

<<L'uomo della camorra è il gancio di Iannotta con i servizi>>. Ed ancora <<Sgominata la rete degli affari sporchi di Luciano Iannotta>> sempre a firma del dr. ANDREA RANALDI.

Più specificamente la dr.ssa GRAZIELLA DI MAMBRO pubblicava sin dall'inizio delle indagini articoli dal titolo:

<<Luciano pigliatutto. Da ieri è fuori da Confartigianato. Rebus sui suoi soldi. Lavatrice Latina Per la DDA non ha un reddito sufficiente a giustificare il reticolo di società, le prove del riciclaggio dei proventi della famiglia Festa dentro Italy Glass>> ovvero su "LA VIA LIBERA-RIVISTA WEB BIMESTRALE, un articolo dal titolo <<Le mani della camorra su Sperlonga, "lavatrice" dei Casalesi>>, dove scriveva:

<<Oggi il molo è un porto turistico debitamente pubblicizzato. Non era nemmeno tanto famoso fino al giorno di settembre 2020 in cui hanno arrestato uno dei soci più importanti, Luciano Iannotta: un produttore di olio che si serviva del clan rom dei Di Silvio per fare estorsioni ed era capace di corrompere alti ufficiali dei carabinieri – tra cui il colonnello Alessandro Sessa, arrestato lo stesso giorno – nonché di sfruttare agenti dell'Agenzia informazioni sicurezza interna (Aisi) per accedere a notizie riservate su indagini a suo carico>>.

Secondo questa illegale ed arbitraria ricostruzione della verità dei fatti, facendo capo al principio autoritario per cui il reperimento illecito di fatti veri non significa prova inammissibile di verità confezionate fuori dalle aule giudiziarie, LUCIANO IANNOTTA è stato sistematicamente esposto ad una vera e propria <<gogna mediatica-giudiziaria>> ancora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio in corso dinanzi al Tribunale di Latina ...].

Ad aggravare i fatti nella ontologica coloritura penalistica diffamatoria³ si aggiunge l'ampia diffusione delle notizie di stampa oggetto del narrato di querela sia sul web sia attraverso vari motori di

³ Ex plurimis cfr. Cass., Sez. I, 1 ottobre 2019, n. 41640 in Mass. Uff. n. 276875-01, secondo la quale integra il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la condotta di chi, nel corso delle indagini preliminari, pubblica, anche solo riferendone il contenuto in relazione ad argomenti, temi e soggetti, una querela oralmente sporta alla polizia giudiziaria, atteso che detta forma di querela,

ricerca e social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico, con un'amplificazione della divulgazione ad un numero illimitato di persone ...

Un riscontro importante della grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, rilevante ex art. 45 e ss. c.p.p. ai fini della presente istanza in relazione **all'alto grado di condizionamento delle vicende giudiziarie da parte della stampa locale**, è proprio la vicenda descritta analiticamente nella nota depositata in data **2.05.2022⁴** presso il PM dott. De Luca della Procura della Repubblica di Latina per i fatti di diffamazione, con specifico riferimento ai motivi della sospensione della sentenza n. 1919/20 (R.G.4015/15) **emessa dal Tribunale di Latina:**

[... In data **30.11.2020⁵** la sig.ra GRAZIELLA MARTINO, legale rapp. te p.t. della STARPORT. S.r.l. in liquid. CF e P.IVA 02457480594, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tantalo depositava un'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecuzione <<per gravi motivi>> della sentenza n. 1919/20 (R.G.4015/15) emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 20.10.20, quest'ultima recante in motivazione la condanna al pagamento di € 120.000,00- oltre accessori di legge spese legali (euro centoventimila oltre accessori di legge e spese legali), in favore di LUCIANO IANNOTTA per un credito accertato e riconosciuto dal Tribunale di Latina quale **certo, liquido ed esigibile nel corso di un giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto d'appalto.**

La motivazione - unica e assorbente siccome inesistente la motivazione nel *fumus boni iuris!* - posta a corredo dell'istanza ex art. 283 c.p.p. sarebbe consistita nel *periculum in mora* rispetto alla possibile insolvenza di LUCIANO IANNOTTA il quale << ... *Come riscontrabile nei link ipertestuali sopra riportati è tuttora coinvolto in gravissime questioni giudiziarie in seguito alle quali ha subito anche il sequestro dei suoi beni e quindi in caso di accoglimento dell'appello potrebbe avere forti difficoltà a restituire quanto percepito ... il bliz è stato disposto dalla DDA di Roma alla luce di una nota dell'8 ottobre dalla squadra mobile di Latina e soprattutto dalla relazione presentata dall'amministratore giudiziario delle società sequestrate a Iannotta al momento del suo arresto due mesi fa il quale ha evidenziato che la Italy Glass Spa aveva ricevuto ed emesso numerose fatture per operazioni inesistenti*

consentendo al verbalizzante di porre domande all'interlocutore, che acquisisce pertanto la veste di persona informata dei fatti, costituisce atto di indagine della polizia giudiziaria coperto da segreto ai sensi dell'art. 329, 1° co., c.p.p., con conseguente divieto assoluto di pubblicazione ai sensi dell'art. 114, 1° co., c.p.p.

⁴Cass., Sez. V, 6 luglio 2020, n. 2249, in *Mass. Uff.* n. 322675.

⁴ Allegato n. 3. Deposito atto PM De Luca di Latina 2.05.22

⁵ Cfr. Doc. n. 2.

con società del gruppo Akros amministrata dall'indagato anche lui arrestato Luigi De Gregoris o con società riferibili comunque a Iannotta".

La Corte d'appello di Roma in data **17.12.2020**, con ordinanza di accoglimento della predetta istanza, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata motivando nel senso che Luciano Iannotta: << ... E' rimasto *coinvolto in gravissime questioni giudiziarie per reati finanziari da cui potrebbero derivare forti difficoltà nella restituzione di quanto eventualmente percepito; al riguardo è possibile utilizzare le notizie dei quotidiani riportate nell'atto di appello e nell'istanza del 30.11.2020 poiché la presenza di collegamenti ipertestuali non comporta l'invalidità del documento, ferma restando l'ammissibilità dei documenti su supporto cartaceo all'odierna udienza*>>.

L'ordinanza di sospensiva e la presupposta istanza di controparte ex art. 232 c.p.c., si fondano esclusivamente sulla **narrazione di vicende giudiziarie relative alla posizione d'indagine di Luciano Iannotta, riportate in modo confuso attraverso il rinvio a dei "link ipertestuali" dello spazio web**, senza in nessun modo provare il collegamento tra il titolo del credito vantato dallo stesso IANNOTTA e la confusa narrazione delle vicende giudiziarie dalle quali sarebbe stato attinto, in primis lo stato d'insolvenza del creditore rispetto ai provvedimenti di sequestro della Italy Glass Spa dell'anno 2020⁶.

Né la **relazione finale dell'amministrazione giudiziaria resa nell'anno 2021**, richiamata a gran voce nella narrazione delle vicende giudiziarie definite <<gravissime>> dalla controparte, avrebbe successivamente illustrato il decantato **stato d'insolvenza di LUCIANO IANNOTTA ...]**.

Di contro corre l'obbligo di constatare e far constatare:

1. Le <<*questioni giudiziarie gravissime*>> nelle quali sarebbe stato coinvolto LUCIANO IANNOTTA che hanno consentito alla Corte d'appello di Roma di adottare un'ordinanza sospensiva dell'esecuzione di un ingente credito certo liquido ed esigibile a favore dello stesso **sulla base della gogna mediatica-giudiziaria** analiticamente descritta nella narrazione della querela sporta in data 23.12.2021, non hanno tuttavia trovato riscontro nelle decisioni del Tribunale del riesame di Roma nel settembre 2021 e Latina nel marzo 2022 che hanno annullato i sequestri penali come sopra.
2. La Corte d'appello di Roma, IV Sez. civile, con provvedimento del 23.03.2022 ha disposto l'anticipazione dell'udienza collegiale alla data del

⁶ Cfr. Doc. n. 4

23.06.2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata con il rito dell'art. 352 u.c. - 281 c.p.c., accogliendo *in toto* l'istanza di anticipazione formalizzata dai difensori di IANNOTTA all'esito della duplice ordinanza di annullamento dei sequestri penali del Tribunale del riesame di Roma e di Latina e della effettiva **gogna mediatica-giudiziaria analiticamente descritta nel narrato della querela.**

3. Successivamente, all'esito dell'udienza del **23.06.2022** la Corte d'appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina n. 1919/2020 pubblicata il 20.10.2020 **ha rigettato l'appello e condannato la Starport Srl al pagamento di quanto dovuto in favore di Luciano IANNOTTA, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali quantificate in € 13.635,00 oltre accessori di legge (cfr. Corte d'appello di Roma, sentenza n. 4377/2022 del 23.06.22 R.G.5982/20)**⁷. Ciò a riprova delle fondate ragioni del creditore procedente Luciano IANNOTTA, pregiudicato con indebita sospensione solo ed esclusivamente a causa di una gravissima e violenta gogna mediatica-giudiziaria della stampa di Latina nei suoi confronti.

4. **Il rendiconto finanziario dell'Amministratore giudiziario** dott.ssa Sebastiani ex art. 43 CAM nominato dalla DDA di Roma subito dopo il sequestro della ITALY GLASS SPA nel 2020 e dal quale doveva essere analiticamente descritto lo <<stato d'insolvenza di Luciano IANNOTTA e delle sue società in testa la Italy Glass Spa che (sempre secondo l'A.G.) aveva ricevuto ed emesso numerose fatture per operazioni inesistenti ...>> è stato depositato ai sensi dell'art. 43, 2° co., CAM presso la cancelleria del G.I.P. Tomassini del Tribunale di Roma solo in data **30.05.2022 (pur essendo cessata dalla carica nel luglio 2021 a valle del dissequestro del Tribunale della Libertà !)** ed a seguito di una reiterata ed insistente richiesta della

⁷ Allegato n. 4 Sentenza della Corte d'appello di Roma del 23.06.22.

scrivente difesa - per consentire l'esercizio delle garanzie difensive ex art. 35, 8° co., in relazione agli artt. 37, 5° co., 43, 2° co. CAM; Ed all'esito della lettura del "preteso rendiconto" sono state formalizzate **significative contestazioni specifiche**⁸ sulla verifica contabile delle movimentazioni finanziarie correlate all'avvenuta gestione, tali da revocare in dubbio che l'A.G. dott.ssa Sebastiani abbia adempiuto effettivamente ai doveri di rendiconto di gestione ex art. 43 CAM, a partire dalle verifiche delle **operazioni finanziarie di sconto delle fatture rendicontate al Tribunale come fatturazioni inesistenti, pur in costanza di omesse verifiche delle istruttorie bancarie di affidamento ed in prospettiva di azionare una pretesa azione di responsabilità contro il "sistema bancario italiano"**⁹ a

⁸ Allegato n. 5, copia delle contestazioni Sebastiani depositate il 20.06.22 presso la cancelleria G.I.P. dott. ssa Tomassini del Tribunale di Roma.

⁹ Un vero e proprio <<postulato>> della relazione depositata dall'A.G. dott. ssa Sebastiani in data 23.07.21 consiste nella segnalazione al Tribunale di operazioni finanziarie di sconto delle fatture da parte degli Istituti di credito riconducibili alla comune prassi commerciale, ma rendicontate al Tribunale di Roma come fatturazioni inesistenti in senso assoluto. L'errore di diritto in cui è incorsa la dott.ssa Sebastiani, è consistito nella apodittica imputazione contabile alla ITALY GLASS SPA di un debito bancario milionario accumulato nel corso degli anni 2019-2020 a fronte di operazioni di anticipo su fatture per € 16.847.379,96 presso 8 (otto) Istituti di credito la cui data di incasso risultava rinviata di diversi mesi rispetto alla data di deposito in banca della c.d. distinta di presentazione, con l'effetto di aver generato un insoluto pari ad € 7.864.589,17 (percentuale pari al 46,68)⁹

- Un simile errore è a tal punto *extra ordinem* che la stessa dott.ssa Sebastiani giunge a formulare <<l'avvio di un'azione di responsabilità verso gli Istituti di credito che nonostante il verificarsi di insoluti in modo costante per importi milionari e per diverse annualità hanno continuato a mantenere operative le linee di credito concesse alla ITALY GLASS SPA come comprovato dal fatto che non è stata mai avviata da alcun Istituto di credito una procedura di rientro degli affidamenti concessi>> (cfr. pag. 13 della relazione dep. 23.07.21). Ad esporre la posizione dell'A.G. dott.ssa Sebastiani nella qualità di pubblico ufficiale in servizio, rileva non solo la circostanza di aver ritenuto quelle linee di credito <<illegali>> omettendo ogni doverosa verifica preliminare delle istruttorie bancarie di affidamento che le avevano concesse, anche su contro-garanzia dello Stato (MCC), tutte assistite da fidejussioni personali dei soci (profilo omesso dalla dott.ssa Sebastiani); ma addirittura la constatazione che in occasione del secondo sequestro ex art. ex art. 321, 2° co. c.p.p. delle quote di ITALY GLASS SPA in liquid. emesso in data 16.12.2021 dal Tribunale di Latina su richiesta della DDA di Roma, la dott.ssa Sebastiani sebbene decaduta dalla funzione di A.G. all'indomani dell'annullamento del sequestro del 20.07.21 nello <<scritto privato>>⁹ depositato il 09.09.2021 presso il GIP di Roma - sempre in materia di diritto bancario ma questa volta in veste di privata cittadina per accusare il sig. LUCIANO TANNOTTA⁹ - ha dichiarato potesse integrare gli estremi oggettivi di una <<attività distrattiva di rilievo penale ai fini del delitto di bancarotta>> il fatto che una società in liquidazione⁹ procedesse ad una vendita di un immobile garantito da un mutuo fondiario della Banca Intesa S. Paolo, con un montante ipotecario pari a più del doppio del prezzo di vendita (ipoteca € 2.200.000,00), quindi in assenza di una pluralità di creditori in costanza dell'unico creditore Banca, con cessione *pro soluto* a mezzo di accollo liberatorio a favore di ITALY GLASS SPA in liquidazione.

- Si sottolinea al riguardo - in merito alla natura giuridica della amministrazione giudiziaria - che essa rientra nell'ambito nella "gestione per conto di chi spetta", e quindi l'A.G. deve gestire nell'interesse del prevenuto nel caso di dissequestro o dello Stato nel caso della confisca in applicazione delle norme dettate dagli artt. 30

suo dire colluso con Luciano IANNOTTA (il quale in data 20.06.22 ha depositato atto di querela contro la dr.ssa Sebastiani per gli atti contrari ai doveri del suo ufficio)¹⁰.

Per rappresentare compiutamente le dimensioni del fenomeno gogna mediatica-giudiziaria della stampa di Latina rilevante quale <<grave situazione locale>> ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., corre l'obbligo di constatare e far constatare il carattere non unidirezionale del fuoco della stampa¹¹, con specifico riferimento al dott. ANTONIO TOZZI, attuale direttore generale della Italy Glass Corporate Division Srl, attinta dal sequestro di prevenzione del Tribunale delle misure di prevenzione di Roma notificato in data 8.02.22, incaricato dallo stesso A.G. dott. Esposito quale figura di riferimento per adempimenti dell'amministrazione giudiziaria.

Tuttavia il dott. TOZZI seguita a tutt'oggi ad essere al centro di un fuoco incrociato della stampa di Latina, con il chiaro intento di rappresentare una realtà di presunta appartenenza dello stesso alla malavita organizzata, onde "accreditare" nel mondo criminale la posizione di IANNOTTA nel mondo criminale con ogni effetto

Nel delineato contesto, corre altresì l'obbligo di portare a conoscenza dell'intestata Procura della Repubblica di Latina che LUCIANO IANNOTTA, è **persona offesa costituenda parte civile** nel giudizio penale R.G.N.R. 6093/21 Mod. 21 attualmente pendente nei confronti di NICOLA REALE per il reato previsto e punto dall'art. 595, 3° co., c.p. con udienza fissata al 24.10.2022¹².

¹⁰ ss. del CAM. E' stato invece sopra descritta la condotta della dott.ssa Sebastiani, divenuta tra l'altro ed incredibilmente amministratrice giudiziaria del nuovo sequestro che lei stessa ha stimolato, con un gravissimo corto circuito giuridico sia da parte della Procura della Repubblica procedente sia da parte del Tribunale, patologia degli atti che è stata ricondotta a buon diritto dal Tribunale del riesame di Latina che ha annullato il sequestro in data 1.03.22.

¹⁰ Allegato n. 6 Atto di querela contro la dr.ssa Sebastiani

¹¹ Cfr. Consulenza del dr. Milana sub I.

¹² Allegato n. 6, Querela Reale del 2019, Latina.

-II-

**LE GRAVI SITUAZIONI LOCALI
ESTERNE ALLA DIALETTICA PROCESSUALE DEDOTTE NELLA
PROPOSTA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
CHE AVREBBERO CONSENTITO
IL BENEFICIO DI PRESCRIZIONE E VIZI FORMALI RICONOSCIUTI
DAL TRIBUNALE DI LATINA A LUCIANO IANNOTTA
NEL CORSO DELLA SUA
<<CARRIERA CRIMINALE DELL'ANTI-STATO¹³>>.**

Segue - La sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato la propria incompetenza ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Latina anzichè al P.M. presso lo stesso luogo ed al G.I.P. distrettuale funzionalmente competente

artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione artt. 4, 1° co., lett. b) e c) D. Lgvo 6.09.11, n. 159 e ss. mm, art. 23, 51, 3° co. 328, 1° co., bis c.p.p, art. 24, 111 Cost. 6 C.E.D.U.

Di seguito uno stralcio della proposta di prevenzione personale e patrimoniale della Questura di Latina:

<< ... L'esigenza di proporre Luciano IANNOTTA innanzi a codesto Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale nasce anche dalle emergenze investigative del procedimento penale nr.26386/18, incardinato presso la Procura della Repubblica di Roma-DDA (in seguito indicato come operazione DIRTY GLASS), poste a fondamento dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma.

Per effetto di tale provvedimento, in data 16 settembre 2020, il proposto è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, così come alcuni dei suoi correi, mentre altri sono stati posti agli arresti domiciliari. I molteplici fatti contestati nei capi di imputazione riguardano gravi reati, tra i quali sequestro di persona, estorsione aggravata dal metodo mafioso, riciclaggio, corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio, accesso abusivo alle banche dati delle forze di Polizia.

¹³ Espressione diffamatoria è riportata nell'articolo di stampa del 23.06.2022 intervista dell'on Trano di Gaeta, cfr. Consulenza Milano all. n.1

Le accuse si fondano su una corposa attività investigativa, consistita nella captazione delle conversazioni intercorse tra indagati, riscontri documentali, servizi di osservazione ed assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti, dettagliatamente documentata nell'informativa finale della Squadra Mobile della Questura di Latina e relativi allegati.

I fatti contestati nei vari capi di imputazione, se analizzati complessivamente, rivelano l'esistenza di quello che potrebbe essere definito il **"sistema IANNOTTA"**, ossia una fitta rete di relazioni incentrata sulla figura del proposto su cui convergono gli interessi sia della malavita organizzata che dei **rappresentanti delle pubbliche istituzioni infedeli**.

Strumento per la gestione di tali interessi è costituito da un nutrito gruppo di società, alcune sedenti all'estero, di cui il proposto si è dotato nel tempo schermandosi dietro una fitta schiera di prestanome a cui ha ricondotto la formale gestione e proprietà delle quote di partecipazione.

Il **"sistema IANNOTTA"**, quindi, è caratterizzato da una spiccata pervasività in plurimi ambiti della società, nei vari settori economici, sportivi e **delle istituzioni pubbliche e private**.

Scorrendo le pagine della proposta si avrà modo di prendere cognizione e valutare tutti gli elementi oggettivi che dimostrano la disponibilità da parte del proposto di vari soggetti giuridici attraverso cui, con le modalità che si diranno in seguito, ha accumulato e gestisce un patrimonio immobiliare e mobiliare dal valore di circa cinquanta milioni di euro, risultato palesemente sproporzionato rispetto ai redditi netti (euro 277.060,00) complessivamente dichiarati nell'arco della sua vita.

Condotte del medesimo tenore a quelle riscontrate in DIRTY GLASS sono state altresì cristallizzate negli atti dei vari procedimenti penali a carico del proposto e/o dei suoi prestanome, la cui quasi totalità si è conclusa per prescrizione, favorita in molti casi da vizi formali.

Perciò, se ci si soffermasse alla mera consultazione dei certificati dei Carichi pendenti e del Casellario giudiziale, non si avrebbe l'esatta dimensione dell'alto spessore criminale di IANNOTTA, quindi della sua effettiva pericolosità sociale.

Per tale motivo, si è ritenuto necessario dedicare un intero capitolo all'analisi dei vari procedimenti penali in questione, compresi, appunto, quelli a carico dei suoi prestanome visto che le imputazioni a loro carico riguardano fatti commessi nell'ambito di società a lui riconducibili. Essi, nel loro complesso, riguardano un lasso di tempo quasi trentennale, dagli anni '90 dello scorso secolo ad oggi.

Si è avuto modo di constatare che a IANNOTTA Luciano, fin dai primi procedimenti penali, risalenti alla seconda metà degli anni '90 (quando era poco più che ventenne), sono stati contestati fatti-reato caratterizzati da uno spiccato fine lucrativo e da un alto livello organizzativo.

I proponenti ritengono vi siano gli elementi obiettivi per poter concludere che Luciano IANNOTTA fosse persona socialmente pericolosa già dalla metà degli anni '90.

La pericolosità di IANNOTTA, da allora, non è mai scemata, anzi certamente si è aggravata e qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettere b) e l) bis del citato D.Lgs, vista l'organizzazione di cui è riuscito a dotarsi ed i gravi fatti che gli sono imputati nell'ordinanza di DIRTY GLASS, tra i quali, si rammenta, vi sono quelli previsti dagli artt. 512 bis, 640 bis del c.p. e l'estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini svolte in DIRTY GLASS hanno fornito l'esatta dimensione del contesto criminoso, quindi delle connivenze, in cui IANNOTTA è solito agire ... >>.

Per una singolare eterogenesi dei fini - pur non dovendo entrare in questa sede nel merito delle controdeduzioni a confutazione diretta delle controverse deduzioni assunte in tesi dalla Questura di Latina - corre l'obbligo in capo a tutti i protagonisti della giurisdizione penale sui fatti oggetti di

questo giudizio, di constatare e far constatare che il valore di pubblica fede dell'accurata ricostruzione in oltre 700 (settecento) pagine del <<c.d. sistema IANNOTTA>>, impone l'evidenza di quelle <<gravi situazioni locali>> quali fattori esterni alla dialettica processuale rilevanti ai fini della presente istanza ex art. 45 e ss. c.p.p., le quali avrebbero asseritamente permesso ad un personaggio della caratura criminale di LUCIANO IANNOTTA di poter beneficiare di un casellario giudiziale da incensurato sostanziale, con un solo precedente penale molto risalente nel tempo e ben 7 (sette) giudizi penali conclusi con sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (l'ultimo in corso di definizione, prevedibilmente nello stesso senso trattandosi di fatti commessi nel 2008-10).

Aderendo alla teorica del <<c.d. sistema Iannotta>> dedotta nella vasta proposta di prevenzione antimafia sottoscritta dal Questore di Latina ed avallata in sede di sequestro anticipato dei beni dal Tribunale delle Misure di prevenzione di Roma, in quale misura l'asserita **attualità della pericolosità** dello IANNOTTA, beneficiario per oltre 30 (trenta) anni di un casellario giudiziale di cittadino sostanzialmente incensurato, può fondare il legittimo sospetto sull'accumulazione di un patrimonio illecito stimato dall'A.G. in oltre 50.000.000,00 (cinquantamiliardi) di euro, ma non anche costituire a buon diritto <<motivo di legittimo sospetto>> ai sensi dell'art. 45 c.p.p., tale da turbare lo svolgimento del processo "c.d. dirty glass" oggi pendente dinanzi al Tribunale di Latina?

Ed è inconfutabile che vi sia un rinvio grafico¹⁴ del testo della proposta di prevenzione, idoneo e sufficiente in concorso con gli altri a contestualizzare

¹⁴ Si riporta uno stralcio della proposta di prevenzione della Questura di Latina: <<Condotte del medesimo tenore a quelle riscontrate in DIRTY GLASS sono state altresì cristallizzate negli atti dei vari procedimenti penali a carico del proposto e/o dei suoi prestanome, la cui quasi totalità si è conclusa per prescrizione, favorita in molti casi da vizi formali.

Perciò, se ci si soffermasse alla mera consultazione dei certificati dei Carichi pendenti e del Casellario giudiziale, non si avrebbe l'esatta dimensione dell'alto spessore criminale di IANNOTTA, quindi della sua effettiva pericolosità sociale >>.

tale motivo di legittimo sospetto con specifico riguardo alle **sentenze del Tribunale di Latina** - che nel caso del giudizio R.G.N.R. 9853/12 **assume un carattere di esplicito accostamento, addirittura per affinità¹⁵, al giudizio "c.d. dirty glass"** - e precisamente, seguendo la ricostruzione della Questura di Latina:

1. Procedimento Penale n. 12952/96 presso la Procura della Repubblica di Latina con sentenza n. 255/04 del 04.02.2004 il Tribunale di Latina ha **dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione**.
2. Procedimento Penale n. 4089/99 presso la Procura della Repubblica S.M. Capua Vetere aveva luogo solo in data 09.04.2013, al termine della quale il GUP del Tribunale di Latina **dichiarava non luogo a procedere nei confronti del proposto** con sentenza n. 505/13 del 15.03.2013.
3. Procedimento penale nr. 5251/02 presso la Procura della Repubblica di Latina Il procedimento è giunto fino alla fase preliminare del dibattimento nel quale è stato **dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione** vedi sentenza n. 407/2011 del 30.03.2011 del GUP del Tribunale di Latina.
4. Procedimento penale n. 4260/04 presso la Procura della Repubblica di Latina, il processo si è concluso con sentenza del Tribunale di Latina n. 846/2015 del 22.04.2015 **di non doversi procedere per intervenuta prescrizione**.

¹⁵ Si riporta uno stralcio della proposta di prevenzione della Questura di Latina: << Si ritiene necessario analizzare i fatti oggetto del procedimento penale 9853/12 poiché in essi si rinvencono molteplici elementi di comunanza con quelli contestati nell'operazione cosiddetta "DIRTY GLASS". Alla luce di quanto sopra, si ritiene che agli atti del P.P. n.9853/12 vi siano elementi sufficienti per giungere alla logica conclusione che la condotta del proposto evidenziata in DIRTY GLASS (gestione di patrimoni rilevanti schermati tramite l'interposizione fittizia agevolata dalla disponibilità di una fitta rete di prestanome ed utilizzo dei soggetti giuridici quali strumenti di perseguimento dell'illecito arricchimento) non solo sia dotata del carattere dell'abitudine, ma fosse risalente nel tempo, almeno agli anni 2008-2010, periodo in cui si sono svolti i fattiriguardanti il fallimento della "INDUSTRIALE PONTINA S.r.l.

5. Procedimento Penale nr. 4954/02 presso la Procura di Latina, il processo si è concluso con sentenza del Tribunale di Latina n. 1499/14 del 29.04.2014 **di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.**
6. Procedimento penale nr. 8555/05 presso la Procura della Repubblica di Latina concluso con **decreto di archiviazione** del 31.05.2010 del Tribunale di Latina.
7. Procedimento penale nr. 9853/12 presso la Procura della Repubblica di Latina giunto alla fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Latina, **rinvio per la decisione ad ottobre 2022** all'esito dell'ultima udienza del 22.06.2022 sebbene siano in contestazione reati asseritamente commessi negli anni 2008-2010, con una alta probabilità di conclusione del giudizio con sentenza di **non doversi procedere per intervenuta prescrizione.**

L'unica condanna penale¹⁶ inflitta a LUCIANO IANNOTTA dagli anni 90' sino ad oggi risale al 1998 per un reato di modesto allarme in relazione al fatto di frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p. - peraltro inverosimile alla luce della lettura della medesima c.n.r. a corredo investigativo - di aver somministrato la vendita di **un panino con il prosciutto di montagna in luogo del prosciutto di Parma ad ex colleghi di appartenenza dell'Arma dei Carabinieri**¹⁷; fatto che deve essere correttamente collocato in un **contestato ambientale ben noto all'A.G.** nel quale lo stesso LUCIANO IANNOTTA, del quale si assume in tesi la pericolosità criminale a partire dagli anni 90, **negli stessi anni, da solo e poco più che vent'enne, metteva mano ad una precisa denuncia presso la Stazione CC di Terracina dei gravi fatti di usura ed estorsione che il padre**

¹⁶Decreto Penale del G.I.P. Pretura di Latina del 16.09.1998, esecutivo il 29.12.1998, per il reato di Frode nell'esercizio del commercio art.515 C.P. commesso in data 04.06.1997, condannato al pagamento di una multa di Lire 1.000.000 (pari ad euro 516,46), pena pecuniaria pagata in data 18.05.2006

¹⁷ Allegato n. 8 Congedo Arma dei Carabinieri Luciano Iannotta

TOMMASO IANNOTTA e tutta la Famiglia erano costretti a subire da elementi di spicco della criminalità locale e campana, con riferimento all'attività dell'impresa di famiglia TIRRENA CAVE SRL.

Segue - La sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato l'incompetenza per territorio ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Latina anziché al P.M. presso lo stesso luogo ovvero al G.U.P distrettuale funzionalmente competente

Nel delineato contesto, non deve a buon diritto essere trascurato il profilo della inedita ed irregolare *traslatio iudici* dal Tribunale di Roma al Tribunale di Latina del processo <<c.d. dirty glass>> decisa con sentenza n. 4243/21 del 9.04.2021 del Pres. dott. Mezzofiore¹⁸, che per una singolare eterogenesi dei fini, ha visto il PM e la difesa dello IANNOTTA <<allineati>> in merito al trasferimento del giudizio a carico di un criminale di così alto spessore dinanzi al Tribunale di Latina, cioè lo stesso Tribunale che negli anni passati - sempre secondo la prospettazione della Questura di Latina nella proposta di prevenzione (avallata, evidentemente, dalla Procura della Repubblica di Roma) avrebbe consentito allo IANNOTTA di poter beneficiare di un casellario giudiziale da incensurato sostanziale, con un solo precedente penale molto risalente nel tempo e ben 7 (sette) giudizi penali conclusi con sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e precisamente:

"... Rilevata la sussistenza di un profilo di connessione ex art. 12 c.p.p., rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio ... considerato che tale profilo di connessione emerge con palmare evidenza dall'ordinanza del 17.11.2020 con cui il Tribunale di Roma Sez. riesame ha

¹⁸ Allegato n. 9 - Sentenza n. 4243/21 del 9.04.2021, Pres. dott. Mezzofiore del Tribunale di Roma - R.G. 1304/21 R.G.Dib.

affermato come sussista un rapporto di connessione teleologica e per continuazione tra tutte le condotte delittuose contestate a IANNOTTA Luciano, così come analiticamente chiarito alle pagg. 30, 31 e 32 della suddetta ordinanza alla quale si fa espresso rinvio

Rilevato pertanto che a mente dell'art. 51 c.p.p. le funzioni di P.M. nel presente procedimento sono state correttamente esercitate dal PM presso il Tribunale di Roma, vale a dire dall'ufficio sito presso il Tribunale del capoluogo nel distretto nel cui ambito ha sede il Giudice competente, stante la contestazione ex art. 615 ter c.p. (capi 16,17,22) ricompresa nell'elenco di cui al comma 3 quinquies dell'art. 51 c.p.p

... Considerato tuttavia che la norma testè citata predica l'operatività di una vis attractiva limitatamente all'ufficio del Pubblico Ministero e conseguentemente del G.I.P. ma che sulla base del combinato disposto dagli artt. 12 e 16 c.p. . il giudice deve essere invece individuato, in maniera ordinaria in quello competente a decidere del reato più grave che nel caso di specie è costituito dall'estorsione aggravata ex art. 416 bis 1° co. c.p., commesso a Latina (capo 25).

A questo punto corre l'obbligo di constatare e far constatare al Tribunale di Latina investito della presente istanza ex art. 45 e ss. c.p.p. che nella fattispecie non vi sono capi d'imputazione contestati allo IANNOTTA attraverso la **formale indicazione** degli artt. 81 e 61 n. 2 c.p. né le medesime norme vengono mai **graficamente indicate** nell'editto imputativo formalizzato dal PM prima e dal GIP poi nel decreto di giudizio immediato.

E tuttavia, al netto di queste elementari constatazioni della patologia insita nelle deduzioni a corredo delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Roma, risulta agli atti della scrivente difesa che nel fascicolo del dibattimento dinanzi al III Collegio del Tribunale di Latina non vi sia evidenza della **effettiva trasmissione degli atti del giudizio <<c.d. dirty glass>>** al

P.M. dello stesso Tribunale di Latina ovvero al G.U.P. distrettuale per l'individuazione del giudice territorialmente competente, atto necessario, indefettibile e conseguente al dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma che in data 9.04.2021 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Latina, con l'effetto che la manifesta violazione dell'art. 23, 1° co., c.p.p. è idonea a travolgere l'efficacia di tutti gli atti posti in essere dal III Collegio del Tribunale di Latina fino ad oggi, in applicazione degli artt. 178-181, 491 c.p.p..

La Corte Costituzionale, adita da numerosi Tribunali, con distinte pronunce (C. Cost. 11.3.1993, n. 76, C. Cost. 5.5.1993, n. 214 e C. Cost. 15.3.1996, n. 70) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 1° co. e 24, 1° co., per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui dispongono che il giudice di primo grado - che abbia dichiarato con sentenza, nel dibattimento, la propria "incompetenza per materia" o "per territorio" dopo che l'eccezione sia stata sollevata e respinta nel corso dell'udienza preliminare - ovvero il Giudice d'Appello - in sede di annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia o per territorio - trasmettano gli atti al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Solo in tal modo - si è osservato - il pubblico ministero è tenuto a formulare una nuova richiesta di rinvio a giudizio e l'imputato è posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa.

La Corte Costituzionale, ha, infatti, ribadito siffatti principi anche in riferimento ai procedimenti di cui all' art. 51, 3° co. bis (C. Cost. 16.11.2001, n. 370, in *GiC*, 2001, 3704; C. Cost. 10.4.2001, n. 104, in *G.U.*, 1a serie speciale,



2001, 16, 14¹⁹; C. Cost. 20.7.2000, n. 312, in *GiC*, 2000, 2363; C. Cost. 17.1.2000, n. 15, in *GiC*, 2000).

In ogni caso quindi, anche nella fattispecie ove è intervenuto il decreto di giudizio immediato ex art. 453, 1° co., c.p.p. emesso dalla GIP dr.ssa Minunni competente funzionalmente ex art. 51, 3° co. 328, 1° co., bis c.p.p., se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia e per territorio per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente (art. 23 come incisi dalle pronunce della C. Cost. 15.3.1996, n. 70 e C. Cost. 11.3.1993, n. 76).

¹⁹ L'orientamento espresso nelle pronunce *de quibus* è stato, infatti, specificato nella successiva sentenza C. Cost. 10.4.2001, n. 104, in cui la Consulta ha chiarito che, in caso di procedimenti per i delitti di cui all' art. 51, 3° co. bis, attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell' art. 328, 1° co. bis, la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto ed uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. Pertanto, quando il giudice del dibattimento rileva la propria incompetenza territoriale, indicando come competente un giudice appartenente al medesimo distretto in relazione ai delitti sopra specificati, non sussiste la necessità di una regressione del procedimento e di una nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi innanzi al giudice naturale. In tali ipotesi, dunque, da un lato, l'imputato non può ritenersi sottratto al proprio giudice naturale e dall'altro, la ripetizione dell'udienza preliminare risulta essere un adempimento che si pone in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo penale (v. C. Cost., 10.4.2001, n. 104 ed in senso conforme C. Cost., 16.11.2001, n. 370; sull'analisi del combinato disposto tra l' art. 23 e l' art. 51 v., di recente, altresì C., Sez. VI, 10.11-5.12.2011, n. 45319, in motivazione, in *CED Cassazione*).

-III-

**Segue: LA GRAVE SITUAZIONE LOCALE
ESTERNA ALLA DIALETTICA PROCESSUALE CONSISTENTE
NELL'INSANABILE CONTRASTO TRA LE DEDUZIONI DELLA
PROPOSTA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA DELLA QUESTURA DI
LATINA IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO DEL
<<C.D. SISTEMA IANNOTTA>>
E L'ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI LATINA**

artt. 45-47 e ss. c.p.p. in relazione artt. 4, 1° co., lett. b) e c) D. Lgvo 6.09.11, n. 159 e ss. mm, art. 28 e 29 del DPR n. 148/88 D. Lgvo 9.09.2021, n. 231, art. 24, 111 Cost. 6 C.E.D.U.

Di seguito alcuni passaggi densi di significato giuridico ella proposta di prevenzione redatta a carico di Luciano Iannotta dalla Questura di Latina:

<<Si ritiene necessario analizzare i fatti oggetto del procedimento penale 9853/12 poiché in essi si rinvencono molteplici elementi di comunanza con quelli contestati nell'operazione cosiddetta "DIRTY GLASS". Alla luce di quanto sopra, si ritiene che agli atti del P.P. n.9853/12 vi siano elementi sufficienti per giungere alla logica conclusione che la condotta del proposto evidenziata in DIRTY GLASS (gestione di patrimoni rilevanti schermati tramite l'interposizione fittizia agevolata dalla disponibilità di una fitta rete di prestanome ed utilizzo dei soggetti giuridici quali strumenti di perseguimento dell'illecito arricchimento) non solo sia dotata del carattere dell'abitualità, ma fosse risalente nel tempo, almeno agli anni 2008-2010, periodo in cui si sono svolti i fatti riguardanti il fallimento della "INDUSTRIALE PONTINA S.r.l. >>.

Ed ancora:

<< ... I molteplici fatti contestati nei capi di imputazione riguardano gravi reati, tra i quali sequestro di persona, estorsione aggravata dal metodo mafioso, riciclaggio, corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio, accesso abusivo alle banche dati delle forze di Polizia. Le accuse si fondano su una corposa attività investigativa, consistita nella captazione delle conversazioni intercorse tra indagati, riscontri documentali,

servizi di osservazione ed assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti, dettagliatamente documentata nell'informativa finale della Squadra Mobile della Questura di Latina e relativi allegati. I fatti contestati nei vari capi di imputazione, se analizzati complessivamente, rivelano l'esistenza di quello che potrebbe essere definito il "sistema IANNOTTA" ... >>

In stridente contrasto con le risultanze della informativa finale della Squadra Mobile della Questura di Latina citata nella proposta di prevenzione antimafia, con specifico riguardo ai gravi fatti di riciclaggio dei proventi di attività criminose imputate al <<c.d. sistema IANNOTTA>>, corre l'obbligo di rappresentare in questa sede che in data 22 giugno 2022 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina ha trasmesso al sig. Luciano IANNOTTA l'esito di una precisa istanza di accesso agli atti ex artt. 2 e ss. della Legge 8 luglio 1990, n. 241 formalizzata dallo stesso a fini dell'effettività della difesa nei giudizi penali pendenti a suo carico, con una nota a firma del Comandante del Nucleo Ten. Col. Angelo Andreozzi recante sub n. 5) le seguenti inequivocabili risultanze istruttorie:

" ... Dall'esame del fascicolo sub 4 (fasc. 363) è emerso che a seguito degli approfondimenti eseguiti e dell'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da Luciano IANNOTTA in data 22 marzo 2016, nell'ambito del procedimento di assunzione di informazioni ex art. 28 e 29 del DPR n. 148/88, non sono state ravvisate inadempienze in materia di antiriciclaggio e, pertanto, l'attività di controllo si è conclusa senza alcuna segnalazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Autorità pro tempore competente ad irrogare le sanzioni di specie"²⁰

Dai processi verbali delle dichiarazioni rese dal sig. Luciano IANNOTTA alla Guardia di Finanza di Latina nel marzo del 2016²¹, nonché dalla copiosa

²⁰ Allegato n. 10 - Esito accesso agli atti ex L. 241/90 della GdF di Latina - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di riscontro all'istanza di accesso agli atti Prot. 0296966/22 del 22.06.22.

²¹ Allegato n.11 - I tre processi verbali della GdF di marzo 2016.

documentazione prodotta dallo stesso a corredo delle stesse dichiarazioni, è emerso che gli accertamenti eseguiti dai militari della G.d.F. nel tempo compreso tra febbraio 2016 e giugno 2020 hanno riguardato tutte le movimentazioni bancarie intestate al sig. IANNOTTA nei rapporti con tutte le società della Famiglia IANNOTTA, prendendo in esame i movimenti bancari a partire dall'anno 2009.

Il valore complessivo delle movimentazioni oggetto di accertamento della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito italiani è pari ad € 23.249.594.47 (ventitremilioniducenotoquarantanovemilacinquecentonovantaquattro, 47 centesimi), con una provvista bancaria accertata direttamente imputabile alla sfera giuridico-patrimoniale del sig. Luciano IANNOTTA pari ad oltre € 11.000.000,00 (undicimilioni,00), patrimonio di origine perfettamente legale ed in regola a far tempo dal 2009 con il regime fiscale-tributario e quindi di antiriciclaggio interno ed internazionale, <<certificato>> per il tramite della GdF di Latina ai sensi della normativa dettata dal D. Lgvo. 21 novembre 2007, n. 231 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa.

L' insuperabile contraddizione (ove non addirittura l'aperto dissidio) tra le deduzioni della Questura di Latina in chiave di abitualità dei reati di indole patrimoniale quale perno del <<c.d. sistema Iannotta>> e le risultanze con esito negativo delle verifiche antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Latina estese ad un arco diacronico compreso tra il 2009 ed il 2020, è senza alcun dubbio un fatto oggettivo dotato di intrinseca capacità dimostrativa del rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del

★

Tribunale di Latina²² chiamato a giudicare Luciano IANNOTTA imputato di 25 (venticinque) capi d'imputazione nel processo <<c.d. dirty glass>> .

A *fortiori* ciò è verosimile se il grave ed in sanabile contrasto tra i due organi dello Stato (da un lato la Questura di Latina e dall'altro la Guardia di Finanza di Latina) riguarda il contesto territoriale nel quale il processo <<c. d. dirty glass>> si svolge ed è connotato da abnormità e consistenza tali da far reputare univocamente sussistente un pericolo concreto per la non imparzialità dell'intero ufficio giudiziario di Latina.

In quale misura, dunque, la non uniformità d'indirizzo e quindi la non prevedibilità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. in relazione alle sopra menzionate opposte risultanze istruttorie dei due più importanti presidi di legalità economica del territorio di Latina (la Questura e la Guardia di Finanza) con specifico riguardo ai reati di indole patrimoniale perno del <<c.d. sistema Iannotta>> - attinto *medio tempore* dal più imponente sequestro di prevenzione antimafia mai eseguito nel territorio di Latina ! - non integra gli estremi oggettivi di una grave situazione locale idonea a fondare i presupposti del legittimo sospetto ex art. 45 e ss c.p.p. nei confronti del Tribunale di Latina chiamato a giudicare Luciano Iannotta nel processo <<c.d. dirty glass>>?

Ad escludere che il rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del Tribunale di Latina sia prospettato semplicemente come probabile, poiché scaturente da timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi, è sufficiente tenere nella giusta considerazione la circostanza che l'informativa della Squadra mobile della Questura di Latina (indicata nella proposta di prevenzione) - connotata dall'insanabile dissidio con l'esito

²² Cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013).

negativo degli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza di Latina - è confluita integralmente negli atti d'indagine del processo "c.d. dirty glass".

Da ultimo è risultato, allo stato, priva di ogni fondamento la stima patrimoniale contenuta nella proposta di prevenzione patrimoniale secondo cui Luciano IANNOTTA avrebbe accumulato e gestito un patrimonio immobiliare e mobiliare dal valore di circa cinquanta milioni di euro, risultato palesemente sproporzionato rispetto ai redditi netti (euro 277.060,00) complessivamente dichiarati nell'arco della sua vita.

Sotto il profilo dell'insufficienza dei redditi dichiarati è di tutta evidenza che l'esito degli accertamenti della G.d.F. di Latina certificano negli anni tra il 2009 ed il 2020 redditi certi movimentati sui conti di Luciano IANNOTTA per oltre 11 (undici) milioni di euro in regola con il regime fiscale e di antiriciclaggio (*cf. sopra*).

Con riguardo invece alla stima patrimoniale **cinquanta milioni di euro** si richiamano integralmente le contestazioni motivate sulla stima dei beni depositate in data 17.06.2022 presso la cancelleria del Tribunale delle misure di prevenzione di Roma²³.



²³ Allegato n. 12 Controdeduzioni alla stima patrimoniale dell'A.G. dott. Esposito dep. 17.06.22.

-IV-

LE GRAVI SITUAZIONI LOCALI
ESTERNE ALLA DIALETTICA PROCESSUALE E COLLEGATE ALLE
CONTROVERSA SENTENZA CIVILE DELLA
SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI LATINA
IN DANNO DELL'OPERATORE ECONOMICO LUCIANO IANNOTTA.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA N. 22599
DEL 22.11.2018 CHE HA ACCERTATO LA SOCCOMBENZA
DELLA CURATELA FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI LATINA
PER I FATTI DEL FALLIMENTO N. 41/210.

Segue: La condizione e del sig. Luciano Iannotta creditore iscritto al passivo del fallimento in ragione della soccombenza della Curatela fallimentare e titolare di una azione di danni contro il Tribunale di Latina.

In data 2 maggio 2022 il sig. Luciano IANNOTTA ha depositato presso la Procura della Repubblica di Latina un formale atto di querela²⁴ nei confronti della Curatela del Fallimento Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Spa) del Tribunale di Latina per ipotesi di reato di abuso d'ufficio, atti contrari ai doveri del proprio ufficio, falso ideologico in atti giudiziari commessi dalla Curatrice dott. ssa Maria Raffaella Longobardi (in concorso con altri) con il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., considerato che presso il Tribunale penale di Latina è tutt'ora pendente dinanzi al Giudice dott. Soana il giudizio R.G.N.R. 9853/12 a carico di IANNOTTA + 1²⁵.

Successivamente, verificata l'assegnazione della notizia di reato al PM dott. Giancristofaro con R.G.N.R. 2233/2022, lo stesso PM titolare del giudizio pendente (da quasi dieci anni !) R.G.N.R. 9853/12 ove la dott. ssa Maria

²⁴ Allegato n. 13 Atto di querela dr.ssa Longobardi Curatela fallimento Industriale Pontina Srl.

²⁵ Di seguito uno stralcio della proposta di prevenzione della Questura di Latina <<Si ritiene necessario analizzare i fatti oggetto del procedimento penale 9853/12 poiché in essi si rinvengono molteplici elementi di comunanza con quelli contestati nell'operazione cosiddetta "DIRTY GLASS". Alla luce di quanto sopra, si ritiene che agli atti del P.P. n.9853/12 vi siano elementi sufficienti per giungere alla logica conclusione che la condotta del proposto evidenziata in DIRTY GLASS (gestione di patrimoni rilevanti schermati tramite l'interposizione fittizia agevolata dalla disponibilità di una fitta rete di prestanome ed utilizzo dei soggetti giuridici quali strumenti di perseguimento dell'illecito arricchimento) non solo sia dotata del carattere dell'abitudine, ma fosse risalente nel tempo, almeno agli anni 2008-2010, periodo in cui si sono svolti i fatti riguardanti il fallimento della "INDUSTRIALE PONTINA S.r.l.

Raffaella Longobardi è uno dei principali testi a carico, la scrivente difesa ha chiesto di poter interloquire con il sig. Procuratore Capo della Repubblica di Latina dott. De Falco in ragione della delicatezza dei fatti descritti nel narrato della querela, riconducibili ad atti e condotte specifiche di soggetti titolari della qualifica di pubblici ufficiali in servizio presso la Sezione Fallimentare del Tribunale civile di Latina, in un contesto territoriale in cui il querelante è imputato dinanzi allo stesso Tribunale di Latina con 25 (venticinque) capi d'imputazione nel giudizio <<c.d. dirty glass>>.

A tale riguardo viene riportato il testo di alcuni significativi passaggi del narrato di querela sporta in data 2 maggio 2022 presso la Procura della Repubblica di Latina:

1. In data 10.06.2010 con sentenza n. 41/2010 del Tribunale di Latina veniva dichiarato il fallimento della Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.), a seguito di un'istanza di fallimento (R. G. 266/09) priva di titoli esecutivi, basata in modo esclusivo sulla generica contestazione di fatture impagate, depositata in data 24.11.2009²⁶.

Il giudice delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Latina dott. GUIDO MARCELLI fissava la prima udienza alla data dell'1.04.2010 e, previa sentenza di fallimento del 10.06.2010²⁷, nominava Curatore fallimentare la dr.ssa **MARIA RAFFAELLA LONGOBARDI**, la quale in veste di pubblico ufficiale e ausiliario dello stesso Tribunale, a valle della relazione ex art. 30 della L.F., azionava distinte ed autonome iniziative giudiziarie nei confronti di ALESSIA TRULLI n. q. di legale rapp. te p.t. della Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.), nonché nei confronti di LUCIANO IANNOTTA quale preteso "amministratore di fatto" della medesima società:

²⁶ Cfr. ALLEGATO N. 1 Istanza di fallimento

²⁷ Cfr. ALLEGATO N. 2 Fallimento Industriale Pontina Srl visura Camera di Commercio.

- i. La denuncia penale del reato previsto e punito ex **art. 110 c.p.c. 216, I° co, n.1 e 223 R.D. n. 267/1942**, **segnatamente per aver occultato o comunque distratto, in concorso tra loro, i beni della società fallita**, con il conseguente rinvio a giudizio a carico di LUCIANO IANNOTTA e ALESSIA TRULLI, ove la stessa dott.ssa MARIA RAFFAELLA LONGOBARDI si è costituita parte civile con atto dell'**8.07.2015** per la Curatela del fallimento Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.), giudizio penale tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Latina con R.G.N.R. 9853/12 Mod. 21 dinanzi al Giudice dott. Soana.
- ii. L'atto di citazione notificato in data **9.06.2015** a LUCIANO IANNOTTA e ALESSIA TRULLI, oltre altri, per l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2446, 2447 c.c. e **per aver distratto il patrimonio sociale alienando beni immobili e rami d'azienda a "società di comodo" costituite ad hoc, senza corrispettivo o per un corrispettivo inadeguato** rispetto al valore reale dei cespiti trasferiti per ivi sentire condannare i convenuti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore della Curatela del fallimento Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.) dei danni conseguenti ai predetti addebiti, in misura pari al passivo fallimentare per € 30.488.035, 00= (trenta milioni quattrocento ottantotto zero trentacinque,00).
- iii. Le revocatorie fallimentari, azionate prima della costituzione di parte civile nel giudizio penale (08.07.2015) ed della citazione per i danni (09.06.2015) eziologicamente riconducibili alla asserita *mala gestio* degli amministratori, per la revocatoria **degli stessi atti di compravendita** oggetto di contestazione nella citazione per danni (09.06.2015), tanto che il Giudice del Tribunale di Latina dott.ssa LINDA VACCARELLA in data **28.09.2015** depositava un'**ordinanza di rimessione istruttoria sul ruolo delle revocatorie**²⁸.


²⁸ Cfr. ALLEGATO N. 3 - Ordinanza Giudice Vaccarella del Tribunale di Latina.

2. In verità, nonostante la genericità degli addebiti formulati dalla Curatela del fallimento in persona della dr.ssa LONGOBARDI in tutte le azioni giudiziarie intraprese nella sua qualità di pubblico ufficiale <<ausiliario>> del Tribunale di Latina, veniva evidenziato dalle difese nelle medesime sedi giudiziarie che lo stesso Consulente incaricato dal PM della Procura della Repubblica di Latina nell'ambito delle indagini R.G.N.R. 9853/12 Mod. 21 aveva accertato che il dissesto della Pontina Industriale Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.) era stato causato alla protratta paralisi dell'attività sociale conseguente all'illegale sequestro preventivo dell'area sita in Sonnino luogo dell'asserita cava abusiva Rave Bianche e degli impianti industriali in essa esistenti disposto dal GIP del Tribunale di Latina in data 31.07.2007; sequestro preventivo illegale disposto in relazione agli ipotizzati reati di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380/01 e 323 c.p., prima confermato dal Tribunale del riesame ed, infine, annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17.03.2008.

Nello specifico la Suprema Corte²⁹ annullava senza rinvio l'illegale sequestro disposto dalla Procura di Latina e convalidato dallo stesso Tribunale, su ricorso proposto dalla sola sig.ra TRULLI nella qualità di legale rapp. te p.t. della ANTARES INDUSTRIALE Srl poi ANTARES GROUP Spa e non anche della sig.ra CETRONE n.q. di legale rapp.te p.t. dell'"Azienda Agricola Cornarolo", proprietaria quest'ultima dell'area e titolare della concessione pubblica, con le seguenti assorbenti motivazioni:

<< E' in discussione soltanto il mantenimento della misura sui mezzi (macchine operatrici, pesa, container, ecc.) e sull'impianto di frantumazione inerti, sequestrati alla ditta Antares, che tuttavia in sede di legittimità non contesta la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati dall'accusa, ma esclusivamente il permanere delle "esigenze cautelari". Al proposito si richiama il principio di diritto univocamente affermato da questa Corte (tra altre: Cass. Sez. 4^a, 10 febbraio 2004, n. 5302, Sgherri ed altro; Sez. 5^a, 27 giugno 2000, n. 2899, PM/Strazzari ed

²⁹ Cfr. ALLEGATO N. 4 Cass. Sez. III, 17 marzo 2008, Sentenza n. 11769, in Mass. Uff. 236571.



altro) e richiamato dalla difesa circa il *periculum in mora* che - ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1 - legittima il sequestro preventivo: **"Deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale"**. Alla luce di tale pacifico insegnamento ci si deve, quindi, chiedere se il mantenimento del vincolo cautelare sui mezzi meccanici e l'impianto della Antares Industriale Srl sia in qualche misura funzionale ad impedire la commissione di altri reati o la protrazione degli effetti di quelli ipotizzati nella fattispecie in esame; ovvero, invertendo i termini della questione, se il dissequestro e la restituzione di quanto vincolato possa incidere negativamente sulla situazione de qua, facilitando in qualche modo la perpetrazione dello stesso o di altri reati o la protrazione delle loro conseguenze. Ebbene la risposta è certamente **quella della assoluta ininfluenza del mantenimento del vincolo cautelare sui beni della Antares Industriale Srl**, giacchè, restando sequestrata l'area oggetto dell'abusiva attività estrattiva, rimane inibita ogni iniziativa tendente a qualsiasi utilizzazione di essa. **Paradossalmente l'allontanamento dal sito di tutta l'attrezzatura in sequestro, indispensabile per l'esercizio di attività estrattiva, rende ancora più remota la possibilità di riprendere la coltivazione della cava.**

Le considerazioni che precedono tengono conto evidentemente della natura del sequestro preventivo e dell'esigenza, sopra ricordata, di limitare al minimo indispensabile il sacrificio dei diritti dei cittadini >>.

3. L'epilogo nel merito dell'azione penale esercitata dalla Procura della Repubblica di Latina per i fatti presupposto dell'annullato sequestro di cui sopra è stata la sentenza di assoluzione del Tribunale di Latina del **29.04.2011**³⁰, con ampia

³⁰ Cfr. ALLEGATO N. 5 Trib. Latina, 29 Aprile 2011, Sent. n. 522, n. 6777/07 R.G.N.R.

formula assolutoria in quanto ai sensi dell'art. 529 c.p.p. l'azione penale non doveva essere iniziata nei confronti di tutti gli imputati (ALESSIA TRULLI per ANTARES INDUSTRIALE Srl poi ANTARES GROUP SPA, GINA CETRONE per AZIENDA AGRICOLA CORNAROLO, oltre agli altri).

Nonostante la inequivocabile formula assolutoria della sentenza del Tribunale del 29.04.2011, adesiva - peraltro! - alla richiesta di archiviazione del GIP dell'anno 2004 per l' <<identica notizia di reato>> del 10.10.1995, la Procura della Repubblica di Latina interponeva appello giunto all'epilogo con una "doppia conforme" sentenza della Corte d'appello del 29.03.2016: oltre 10 (dieci) anni di azione penale e sequestri illegali promossi dal Tribunale di Latina per giungere alla conclusione che l'azione penale non doveva essere iniziata nei confronti del più IMPORTANTE COLOSSO INDUSTRIALE ED EDILIZIO dell'Agro pontino dal dopoguerra, che nel frattempo era finito nella sezione fallimentare dello stesso Tribunale di Latina a seguito di un inarrestabile tracollo economico-finanziario indotto dalle azioni prive dei necessari presupposti di legge della Procura della Repubblica e del Tribunale di Latina.

4. Nel delineato contesto, congestionato da un forte attacco mediatico della stampa locale, circa 400 maestranze, indotto di lavoro del GRUPPO ANTARES (lavoratori per metà della provincia di Latina), sono state letteralmente azzerate, oltre alle revoche degli affidamenti bancari degli Istituti di credito per somme complessive superiori ai 30.000.000,00 (trenta milioni) di euro, senza contare gli oltre 45.000.000,00 (quarantacinque milioni) di euro di mezzi ed impianti beni strumentali dell'azienda andati in fumo dopo i sequestri illegali per un totale complessivo di oltre 75.000.000,00 (settantacinque milioni) di euro³¹.

La triste lapidaria realtà è che tutti i sequestri che hanno riguardato direttamente o indirettamente il GRUPPO ANTARES sono stati dichiarati illegittimi da giudici di seconda e terza istanza: chi deve risarcire, ora, i danni - tutti analiticamente

³¹ Cfr. Sul punto le contigue vicende cronologiche del Tribunale di Velletri protagonista dei sequestri dell'area portuale di Nettuno del 2010 revocato dal Tribunale del riesame di Roma nel 2012 su istanza della Marina di Nettuno Spa. Cfr. Infra, Rassegna stampa del tempo.

dimostrati e dimostrabili nell'ambito di una doverosa ricostruzione patrimoniale delle Imprese e dei singoli Operatori Economici - generati dal sopra descritto corto circuito della giustizia penale?

5. Nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità promossa dalla dott. ssa LONGOBARDI nella qualità di Curatore fallimentare veniva denunciata senza mezzi termini **la vendita a prezzo incongruo ed in favore di asserite "società di comodo" di immobili e rami d'azienda** già di pertinenza della Antares Industriale Group Spa poi Industriale Pontina Srl³².

Si riporta a corredo documentale uno stralcio³³ della sentenza n. 22599/2018³⁴ del Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia d'impresa, pubblicata in data 22.11.2018 e passata in giudicato³⁵ :

[... *Per mera completezza di argomentazione va osservato che mentre la Curatela ha formulato in proposito contestazioni del tutto generiche, senza neppure indicare e quantificare lo specifico pregiudizio patrimoniale eziologicamente correlato ai citati atti di disposizione di beni immobili e rami d'azienda di pertinenza della società fallita, TRULLI ALESSIA ha depositato copia dell'elaborato redatto dal Consulente incaricato dal PM Nella cennata relazione peritale - svolta con riferimento a tutti gli atti di disposizione oggetto di doglianza nella presente sede - il Consulente incaricato dal P.M. della Procura della Repubblica di Latina che hanno poi condotto al rinvio a giudizio della medesima amministratrice di diritto e di LUCIANO IANNOTTA, per i soli fatti sopra indicati (diversi dai predetti!). Ebbene, nella cennata relazione peritale - svolta con riferimento a tutti gli atti di disposizione oggetto di doglianza nella presente sede - il Consulente incaricato dal P.M. ha evidenziato quanto segue: **La Guardia di Finanza di Terracina ha accertato che 1) i prezzi delle cessioni sono stati realmente versati dalle società cessionarie; 2) per eseguire il pagamento le***

³² Cfr. ALLEGATO N. 6 Tribunale di Roma Sezione specializzata per le Imprese, 22.11.18, Sent. n. 22599.

³³ Cfr. ALLEGATO N. 6 *Ibidem*, pag. 29-30.

³⁴ Cfr. ALLEGATO N. 6 *Ibidem*.

³⁵ Cfr. ALLEGATO N. 7 Certificazione del passaggio in giudicato della Corte d'appello di Roma del 12.03.2019.

cessionarie hanno utilizzato strumenti tracciabili quali assegni bancari, assegni circolar, bonifici ed in minima parte, contante; 3) le operazioni di addebito risultano regolarmente riportate sui conti societari delle cessionarie"; il medesimo Consulente ha poi specificato quanto segue: " Nulla ha riferito la Guardia di Finanza sulla presunta incongruità dei prezzi di cessione segnalata dal Curatore fallimentare il quale, tuttavia, non chiarisce il percorso metodologico e valutativo utilizzato. Sul punto gli esiti delle verifiche svolte inducono lo scrivente a non confermare le conclusioni cui giunge l'organo fallimentare [...] Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che, ad eccezione della vendita del terreno industriale di cui al contratto del 2.10.2008, in cui il prezzo di vendita è di poco inferiore al valore minimo commerciale [...], la misura dei prezzi praticati risulta in linea con i valori di mercato o catastali e, pertanto, non definibile incongrua".

Non a caso, del resto, il P.M. all'esito delle indagini svolte ha chiesto il rinvio a giudizio di ALESSIA TRULLI e LUCIANO IANNOTTA per i soli atti di distrazione e sottrazione di vicoli e beni immobili strumentali e non invece per le vendite di immobili e cessioni di rami d'azienda, pur "denunciate" dal Curatore con la relazione ex art. 33 L.F. ...].

Di contro risulta incontestato che:

- i. La Curatela attrice in persona della dott.ssa LONGOBARDI con riferimento agli atti di vendita degli immobili ed alle cessioni di rami d'azienda, quali addebiti propri dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di TRULLI e IANNOTTA, ha esercitato l'azione revocatoria dinanzi al Tribunale di Latina, che a sua volta ne ha manifestamente avallato i presupposti giungendo al punto che il Giudice del Tribunale di Latina dott.ssa LINDA VACCARELLA in data 28.09.2015 depositava un'ordinanza di rimessione istruttoria sul ruolo delle revocatorie³⁶
- ii. Ed è *in re ipsa* che la Curatela fallimentare in persona della dott. ssa LONGOBARDI, al tempo dei giudizi civili promossi a vario titolo nei

³⁶ Cfr. ALLEGATO N. 8, *infra* all. n. 3.

confronti di TRULLI e IANNOTTA, fosse pienamente a conoscenza dell'esito delle indagini R.G.N.R. 9853/12 Mod. 21 e della correlativa Consulenza tecnica corredata dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Terracina, circostanza univocamente acclarata dalla data di costituzione della parte civile avvenuta l'08.07.2015 nello stesso giudizio penale dinanzi al Tribunale di Latina.

- iii. Di talché l'antiorità degli accertamenti della Guardia di Finanza di Terracina e del Consulente tecnico del PM rispetto alla data di costituzione di parte civile della Curatela del Fallimento <<attesta e certifica>> l'effettiva conoscenza del pubblico ufficiale dott. ssa LONGOBARDI degli atti d'indagine penale in netto contrasto con quanto dalla stessa "denunciato" nella Relazione ex art. 30 L.F., atto pubblico utilizzato dalla medesima persona per rappresentare falsamente l'esistenza della vendita a prezzo incongruo ed in favore di asserite "società di comodo" di immobili e rami d'azienda già di pertinenza della Antares Industriale Group Spa poi Industriale Pontina Srl, pur sapendo che non fosse vero.
- iv. Per l'effetto, l'antiorità della data di costituzione di parte civile della Curatela del Fallimento nel giudizio penale R.G.N.R. 9853/12 Mod. 21 rispetto alla data dell'ordinanza di rimessione istruttoria sul ruolo delle revocatorie del Giudice dott.ssa VACCARELLA del Tribunale di Latina, <<attesta e certifica>> l'effettiva conoscenza del pubblico ufficiale dott. ssa LONGOBARDI degli atti d'indagine penale in netto contrasto con quanto da lei stessa "denunciato" nella Relazione ex art. 30 L.F., atto pubblico utilizzato per promuovere e sollecitare le azioni revocatorie sul falso presupposto dell'esistenza della vendita a prezzo incongruo ed in favore di asserite "società di comodo" di immobili e rami d'azienda già di pertinenza della Antares Industriale Group Spa poi Industriale Pontina Srl, pur sapendo che non fosse vero.

6. La denuncia penale del reato previsto e punito ex art. 110 c.p.c. 216, I° co, n.1 e 223 R.D. n. 267/1942, **segnatamente per aver occultato o comunque distratto, in concorso tra loro, i beni della società fallita**, con il conseguente rinvio a giudizio a carico di LUCIANO IANNOTA e ALESSIA TRULLI, ove la stessa dott.ssa LONGOBARDI si è costituita parte civile con atto dell'8.07.2015 per la Curatela del fallimento Industriale Pontina Srl (già Antares Industriale Group S.p.a.), giudizio penale tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Latina con R.G.N.R. 9583/12 Mod. 21 dinanzi al Giudice dott. Soana. Tuttavia è stato chiarito sopra come: / ... *Non a caso, del resto il P.M. all'esito delle indagini svolte ha chiesto il rinvio a giudizio di ALESSIA TRULLI e LUCIANO IANNOTA per i soli atti di distrazione e sottrazione di vicoli e beni immobili strumentali e non invece per le vendite di immobili e cessioni di rami d'azienda, pur "denunciate" dal Curatore con la relazione ex art. 33 L.F. ...f*.
7. Ed invero in data **26.07.2010** la dott.ssa LONGOBARDI iniziava l'inventario dei beni strumentali-aziendali del Fallimento Industriale Pontina Srl, per completare detto inventario in data **9.6. 2012**, onde in oltre 20 pagine di verbale³⁸ atto pubblico del Tribunale di Latina la Curatela fallimentare veniva formalmente <<immessa nel possesso>> di tutti i beni aziendali-strumentali, oggetto di denuncia nella relazione ex art. 30 L.F. In particolare, sono stati dettagliatamente inventariati tutti i beni aziendali-strumentali presenti in Italia ed all'estero (Romania-Albania), con tutte le specifiche tecniche accertate dal consulente della Curatela del fallimento l'ing. Richetti.
8. Luciano IANNOTA, al tempo dei fatti descritti nel narrato di querela, era un importante operatore economico italiano attivo nel mercato economico interno ed internazionale, nel settore dell'industria del commercio, dei lavori infrastrutturali in genere e delle costruzioni, **con accesso illimitato al circuito bancario interno ed internazionale.**

³⁷ Cfr. ALLEGATO n. 6, *Infra*.

³⁸ Cfr. ALLEGATO n. 9. Inventario dei beni mobili-strumentali della Curatela fallimentare dott.ssa Longobardi anni 2010/12.

Sono stati conferiti incarichi di consulenza tecnico-scientifica per l'accertamento del danno diretto ed indiretto riconducibile alla vicenda giudiziaria del Tribunale di Latina subita da Luciano Iannotta e (di riflesso) dai componenti della sua famiglia dal tempo del **primo sequestro disposto dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale di Latina nel 2007 fino ad oggi in relazione alla falsità ideologica in atto pubblico per atti contrari ai doveri del suo ufficio, descritta in capo alla Curatela del fallimento Industriale Pontina Srl in persona del Curatore dr.ssa Longobardi in concorso con altri, a cominciare dalla chiusura di tutti i circuiti bancari interni ed internazionali con la prospettazione di un'azione di danni per milioni di euro nei confronti della stessa Curatela del Tribunale.**

Per meglio illustrare la latitudine di riferibilità del grave contrasto tra Luciano IANNOTTA ed il Tribunale di Latina quale grave situazione locale esterna alla dialettica processuale rilevante ex art. 45 e ss. nel processo "*c.d. dirty glass*", corre l'obbligo di evidenziare che:

1. Luciano IANNOTTA è iscritto al passivo del Fallimento n. 39/2010 dichiarato con sentenza n. 41/2010 con atto depositato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 22599/2018 del Tribunale delle imprese di Roma³⁹.
2. Luciano IANNOTTA è titolare di una domanda di risarcimento danni nei confronti della dott. ssa Maria Raffaella Longobardi per la Curatela fallimentare del Tribunale di Latina allo stato azionata attraverso l'istituto della mediazione civile in data 7.02.2022⁴⁰.

-V-

Segue - IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA DELLA MISURA DELL'OBBLIGO DI DIMORA DI LUCIANO IANNOTTA ED IL DEPOSITO DELL'ATTO DI APPELLO

³⁹ Allegato n. 14 iscrizione al passivo del fallimento Industriale Pontina Srl di Luciano Iannotta

⁴⁰ Allegato n. 15 Atti della mediazione civile organismo Tiber Roma contro la Curatela del fallimento Industriale Pontina Srl

In data 9.06.2022 il III Collegio del Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora di Luciano IANNOTTA, l'unico imputato ancora gravato da misura rispetto a tutti gli altri beneficiari della revoca⁴¹.

In data 18.06.2022 l'ordinanza del Tribunale di Latina è stata impugnata con atto d'appello ex art. 310 c.p.p.⁴².

Corre l'obbligo di evidenziare, quale paradigma a confutazione diretta dei presupposti di legge della ordinanza appellata, in netto contrasto con i **requisiti della decisione ex art. 546 lett. e) c.p.p.**, la corretta e puntuale deduzione delle motivazioni a corredo dell'istanza *de libertate* depositata al Collegio di Latina - **lo stesso Collegio** che nel gennaio del 2022 ha ritenuto di revocare la misura degli arresti domiciliari per IANNOTTA in pendenza di misure cautelari maggiormente afflittive per tutti gli altri coimputati nei fatti concorsuali poi *medio tempore* "liberati" dai **medesimi Giudici** con le ordinanze di revoca sopra richiamate - e precisamente:

*"La pericolosità sociale, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, 1° co., lett. c), c.p.p., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177), onde **sarebbe apodittico, manifestamente illogico e contraddittorio** affermare che non è stata svolta nel presente giudizio alcuna attività istruttoria ai fini della valutazione dell'adeguatezza della misura e della permanenza/affievolimento della esigenza cautelare dell'imputato e ritenere privo di pregio in chiave diacronica: 1. Il dato storico del casellario giudiziale dell'imputato gravato da un solo precedente penale molto risalente (decreto penale di condanna alla pena pecuniaria di € 516,46 per un illecito penale del 04.06.1997 - id est frode in commercio per aver asseritamente venduto un panino con il prosciutto di montagna in*

⁴¹ Allegato 16 ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca misura del 9.06.22

⁴² Allegato 17 atto d'appello avverso l'ordinanza

luogo del prosciutto di Parma); 2. La caducazione dei termini di fase per molteplici capi d'imputazione in rapporto a quelli permanenti ma per fatti risalenti; 3. L'orientamento garantista del Collegio che ha recentemente accolte le istanze de libertate di tutti gli altri imputati del medesimo giudizio penale per fatti concorsuali".

Nessun riscontro, anche minimo, è stato dedotto dal Collegio di Latina in punto di contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione ove non anche di *mancanza grafica* della motivazione a corredo delle *motivazioni apparenti* che si leggono dell'ordinanza di rigetto del 9.06.2022 oggi *sub iudice*.

Indice degli allegati all'istanza di rimessione del processo

1. Rassegna stampa con acquisizione forense del consulente tecnico dott. Fabio Milana.
2. Atto di querela per diffamazione a mezzo stampa del 23.12.21
3. Integrazione atto di querela e investigazioni difensive deposito 2.05.22
4. Sentenza civile della Corte d'appello di Roma del 23.06.22
5. Contestazioni rendiconto A.G. Sebastiani del 20.06.22
6. Atto di querela AG. Sebastiani del 20.06.2022
7. Atto di querela Nicola Reale del maggio 2019
8. Congedo Arma dei Carabinieri Luciano Iannotta
9. Sentenza del Tribunale di Roma del 9.04.2021
10. Esito accesso agli atti della GdF di Latina del 22.06.2022
11. Processi verbali 2016 accertamenti della GdF di Latina
12. Contro-deduzioni motivate alla stima patrimoniale A.G. dott. Esposito depositate il 17.06.22
13. Atto di querela Curatela fallimento di Latina dr.ssa Longobardi depositata il 2.05.22
14. Iscrizione al passivo del Fallimento Industriale Pontina Srl di Luciano Iannotta in ragione della soccombenza della stessa dinanzi al Tribunale delle imprese di Roma nel 2018
15. Domanda di mediazione contro la Curatela del Fallimento Industriale Pontina Srl del 7.02.2022




19 PROPOSTA DI PROVVISORIE PATRIMONIALE QUOTIDIANA
18 SEZIONE 7A N. 22599/2018 TRIBUNALE IMPRESA ROMA

16. Ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura del 9.06.22 III
Collegio di Latina.


17. Appello avverso l'ordinanza di rigetto del 9.06.22 dinanzi al
Tribunale della Libertà di Roma

Roma li 29.06.2022


IN FIDE



È autentica
F. Antinucci



avv. prof. Mario Antinucci



avv. Alessandro Cacciotti

Depositato in Cancelleria
29 GIU 2022
IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE

Dott. Alessio STERZI

↳ depositato dall'avv. To prof.
Mario Antinucci (ordine
avv. To di Roma - Tessera
M. A 32567)

IL DIRETTORE
Dott. Alessio STERZI

Depositato in Cancelleria	Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia Entrate	MARCA DA BOLLO €3,92 TRE/92
29 GIU 2022	01009115 00006717 W00C9001 00342432 29/06/2022 12:29:49 4578-00010 F097E0658F2A6859 IDENTIFICATIVO : 01210482476881	
IL DIRETTORE Dott. Alessio STERZI	0 1 21 048247 688 1	

deponato dell'atto prof.
Mario Antinucci (ordine
avv. di Roma - Cessione
n. 32567)

ATTO DI NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA
E PROCURATORE SPECIALE

IL DIRETTORE
Dott. Alessio STERZI

Io sottoscritto LUCIANO IANNOTTA nato a Terracina in data 18.08.1971, cittadino britannico, attualmente gravato dalla misura di obbligo di dimora nel Comune di Sonnino, nomino l'avv. prof. Mario Antinucci del Foro di Roma e l'avv. Alessandro Cacciotti del Foro di Roma miei difensore di fiducia con mandato al deposito dell'istanza di remissione del processo per motivi di legittimo sospetto ex art. 45 e ss. c.p.p. in cui sono imputato R.G.N. 1135/21 DIB - R.G.N.R. 45400/20.

Conferisco loro formale procura speciale ex art. 46 c.p.p. per il deposito in nome e per mio conto dell'atto istanza di remissione del processo per motivi di legittimo sospetto disciplinata dagli artt. 45 e ss. c.p.p.

Allego allo scopo una copia del mio documento d'identità in corso di validità.

Sonnino (Lt) 29.06.2022

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE
Dott. Alessio STERZI

29/6/22

In fede

Luciano Iannotta

F. Cacciotti